

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI
INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI FOSSA.**

L’anno 2016, il mese di _____, il giorno _____, presso la sede del Comune di Fossa, via _____, n. _____

TRA

Il **Comune di Fossa**, con sede in Via _____ nella persona del _____, nato a _____ il _____, il quale interviene a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune predetto;

E

CO.S.A. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede legale in Roma, Via della Riserva Nuova 162 – 00132 Roma, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante sig. **Laganà Fabrizio**, nato a Roma (RM), il 18/09/1973, il quale interviene a nome, per conto ed in rappresentanza della Cooperativa suddetta;

PREMESSO:

- Che **CO.S.A.** si offre di attivare sul territorio del Comune di Fossa una raccolta di indumenti usati ed accessori di abbigliamento mediante l’impiego di appositi contenitori;
- che il Comune di Fossa ritiene, in applicazione del Decreto Legislativo n. 152/2006, di promuovere tale iniziativa in quanto, nel rispetto di precise condizioni e caratteristiche del servizio, essa può incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, riducendo il conferimento ai pubblici cassonetti;
- che è opportuno ubicare detti contenitori secondo criteri distributivi che consentano di estendere la raccolta ad una fascia di utenza più ampia possibile, nonché secondo criteri di efficienza, funzionalità, praticità del servizio, nonché rispetto dell’arredo urbano e del codice della strada;
- che i contenitori devono trovare collocazione su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico;

- che tale iniziativa si innesta in un contesto di informazione e di incentivazione della popolazione verso comportamenti orientati ad una moderna cultura del recupero, perseguendo così una concreta applicazione degli orientamenti definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che, in linea con il dettato della Legge 8 novembre 1991 n.381 (Disciplina delle Cooperative Sociali) e della L.R. 24/96 "Norme di attuazione della Legge 381/91", l'attività di raccolta permanente di indumenti usati che **CO.S.A.** propone, consente la realizzazione di occasioni di lavoro per persone svantaggiate e disoccupati di lungo periodo;
- che **CO.S.A.** si impegna a rispettare le normative vigenti che riguardano il settore della raccolta del rifiuto tessile;
- che **CO.S.A.** è in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti tecnici richiesti per la corretta esecuzione del servizio;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

- art. 1 Il Comune di Fossa, prende atto della proposta di **CO.S.A.** di attivare una raccolta permanente di indumenti usati ed accessori di abbigliamento mediante l'impiego di appositi contenitori; **CO.S.A.** si impegna a collocare a propria cura e spese, un numero adeguato di contenitori, ubicati nell'ambito dei territori di competenza comunale.
- Art. 2 L'affidamento del servizio avrà durata di anni 4 (quattro) a partire dalla data di approvazione della stessa con apposito atto deliberativo. Ciascuna delle due parti potrà recedere unilateralmente dalla convenzione durante i quattro anni.
- Art. 3 L'affidamento prevede, in accordo con la Polizia Municipale e gli Uffici Tecnici del Comune interessati, il posizionamento di n. 2 (due) cassonetti. Detti contenitori verranno posizionati sul suolo pubblico ed in siti concordati e saranno inseriti in un ciclo autonomo di raccolta. In qualunque caso la scelta dei posizionamenti dovrà avvenire, compatibilmente con le esigenze di ordine generale ed il rispetto delle normative in materia di sicurezza e di abbattimento

delle barriere architettoniche, in maniera tale da favorire il perseguimento degli obiettivi di una ottimale raccolta.

CO.S.A. in accordo con il Comune di Fossa, potrà anche posizionare dei cassonetti su aree private, previo permesso dei proprietari e ferme restando le condizioni e le caratteristiche del servizio espresso nella presente convenzione.

Art. 4 Qualora le risultanze pratiche della raccolta rendessero opportuna e necessaria una dotazione maggiore di contenitori, **CO.S.A.** potrà procedere alla collocazione su aree pubbliche o private di altri contenitori nel numero e nei siti che saranno individuati in accordo con il Comune.

CO.S.A. dovrà comunque garantire che il numero dei contenitori e le frequenze di svuotamento siano tali da evitare strabordamenti o accumuli a terra dovuti all'eccessivo riempimento degli stessi.

Art. 5 I suddetti contenitori potranno essere in seguito spostati dalle iniziali posizioni, con preventiva approvazione dei tecnici del Comune interessato, qualora tale necessità emerga da comprovate ragioni di opportunità, convenienza e/o sicurezza operativa e gestionale del servizio e dell'utenza.

Art. 6 Le caratteristiche tecniche dei contenitori sono le seguenti: cassonetti realizzati in lamiera d'acciaio di *colore blu*, con apertura superiore, aventi le dimensioni larghezza 115 cm x lunghezza 115 cm x altezza 220 cm, per una capacità effettiva di circa 2 mc. come da Direttiva Ministeriale.

Art. 7 **CO.S.A.** si impegna per tutta la durata della presente convenzione alla effettuazione di tutte le operazioni di svuotamento, pulizia, disinfezione, igienizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori e del suolo nel raggio di 1,50 m. dagli stessi ed a non modificare in alcun modo i contenitori e il posizionamento concordato senza il consenso delle Autorità competenti.

Art. 8 Nel realizzare questi interventi **CO.S.A.** si impegna a coinvolgere nel lavoro persone in condizione di svantaggio sociale secondo quanto definito dalla legge 381/91 e per una percentuale non inferiore a quella definita nella medesima legge.

Art. 9 La raccolta del materiale conferito dalle utenze e gli interventi manutentivi sopra citati dovranno essere effettuati secondo la necessaria frequenza e ogni qualvolta segnalato dal Comune di Fossa , onde garantire l'indispensabile livello di igienicità e di decoro ed evitare strabordamenti di indumenti dai

contenitori.

Art. 10 Nella collocazione dei contenitori dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di barriere architettoniche e di sicurezza stradale nonché di rispetto ambientale. I cassonetti dovranno, tra l'altro, essere dotati di bande rifrangenti con strisce bianche e rosse, e riportare, tra le altre, la scritta "*Raccolta indumenti accessori di abbigliamento usati, (scarpe, borse ecc.)*" nonché per motivi di sicurezza dovranno essere posizionati sufficientemente lontani da caserme, banche e uffici postali. I contenitori avranno inoltre adesivi del **Comune di Fossa** e di **CO.S.A.** riportanti i numeri da contattare per esigenze di servizio.

Art. 11 Le parti si impegnano a promuovere l'iniziativa presso la cittadinanza tramite apposita campagna di comunicazione di cui si concorderanno i particolari attuativi. La campagna di sensibilizzazione a carico di **CO.S.A.** dovrà informare gli utenti circa il corretto utilizzo dei contenitori.

Art. 12 **CO.S.A.** si impegna a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno a beni o persone derivanti dalla collocazione dei contenitori sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

CO.S.A. ha l'obbligo dello spostamento temporaneo e della ricollocazione dei contenitori su richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza per motivi di ordine pubblico.

Art. 13 **CO.S.A.** comunicherà semestralmente al Comune di Fossa i dati relativi al servizio svolto (giorni, orari e pesi, itinerari). **CO.S.A.** si impegnerà inoltre a consegnare al Comune di Fossa con cadenza semestrale un rapporto sull'attività svolta, con particolare riferimento ai quantitativi di materiale raccolto (preferibilmente espressi in Kg.) e conferito presso l'impianto.

Art. 14 **CO.S.A.** verserà al Comune di Fossa un incentivo economico di Euro 300,00 (trecento/00) annuo da versare entro la data alla banca codice IBAN:

Art. 15 **CO.S.A.** raccoglierà il materiale per conto del Comune di Fossa e ne disporrà in autonomia per il miglior utilizzo possibile dello stesso e per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Il materiale raccolto potrà essere riutilizzato o

ceduto ad altre ditte autorizzate anche per recupero di materie seconde o energia; ogni residuo sarà oggetto di smaltimento a cura di **CO.S.A.** Sul FIR verrà inserito il peso presunto, e all'arrivo all'impianto di stoccaggio della Cooperativa , attraverso una pesa proprietaria, verrà stabilito il peso effettivo con dovuto scontrino, copia del quale verrà allegata alla copia del formulario destinato al Comune.

Art. 16 Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono assunte a carico di **CO.S.A.**.

Art. 17 Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le due parti sarà competente il Foro di L'Aquila .

Il Responsabile del Servizio

Il Rappresentante Legale della Cooperativa CO.S.A.

Sig. Fabrizio LAGANA'